



IMPOSTE SUL REDDITO

Deducibilità IRPEF spese sostenute da artisti e professionisti dello spettacolo: il confine dell'uso promiscuo

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Attività di spettacolo e intrattenimento

Profili giuridici, fiscali e contributivi

Scopri di più

L'attività degli **artisti e professionisti dello spettacolo** può essere qualificata, a seconda della modalità con cui viene esercitata, sia come **lavoro dipendente** che come **lavoro autonomo abituale o occasionale**. La corrispondente determinazione del reddito percepito seguirà, pertanto, le **regole fiscalmente previste per la relativa fattispecie**.

Per quanto concerne il **reddito da lavoro dipendente**, come noto, **non sarà possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del medesimo** mentre, per quanto riguarda il **reddito da lavoro autonomo**, potranno essere **dedotte le relative spese**.

Per quanto concerne queste ultime ve ne sono **alcune di difficile contestazione e di sicura inerenza** quali, se ad esempio stiamo parlando dello **staff tecnico**, l'**acquisto di attrezzature audio-video**, computer, smartphone, videocamere, fotocamere, microfoni, luci, **computer per montaggio video**, software di editing, costi di viaggio e trasferta, ecc.

L'ottica può, però, essere diversa quando da **coloro che non sono "on stage"**, per utilizzare il termine del Commentario Ocse, **ci si sposta verso coloro che "sono sul palco"**. Per costoro, infatti, elementi quali la **cura estetica o l'abbigliamento**, le calzature, il trucco, ecc., possono essere **estremamente rilevanti e rappresentano una componente importante dell'attività professionale esercitata**.

E' invero la questione relativa, ad esempio, alla **deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto del vestiario** da parte di artisti e professionisti è **da anni oggetto di acceso dibattito e contenzioso**. La normativa di riferimento, l'[art. 54, TUIR](#), consente la **deducibilità solo delle spese dotate dell'attributo di inerenza rispetto all'attività esercitata**.

L'**inerenza**, intesa come il rapporto di diretta e immediata correlazione tra la spesa e la professione, si manifesta chiaramente solo **in casi specifici**, dove **l'abbigliamento è strettamente funzionale all'attività e non ha impiego privato** (come la toga per l'avvocato o gli abiti di scena per i ballerini, i cui costi dovrebbero essere integralmente deducibili).



I maggiori dubbi sorgono, invece, per i capi **di abbigliamento che possono essere utilizzati sia nell'ambito lavorativo che nella vita privata** (uso promiscuo); situazione tipica dei **volti noti del mondo dello spettacolo**.

La giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti che tendono a riconoscere **la deducibilità parziale in queste casistiche**. In un particolare caso, la CTR Lombardia, sent. n. 3938/15/18, ha riconosciuto la **deducibilità forfettaria del 50% dei costi per il vestiario e gli accessori di un'attrice**, show girl e conduttrice TV italo-argentina. Il Collegio ha ritenuto l'**inerenza oggettivamente dimostrata dai contratti televisivi**, i quali espressamente prevedevano che l'artista dovesse usare un “**adeguato vestiario moderno di sua proprietà**”.

In una decisione successiva, CTR Lombardia n. 949/1/22, i **costi per l'abbigliamento di una cantante lirica professionista sono stati ritenuti deducibili al 50%**, poiché la spesa è stata considerata **direttamente funzionale e inerente** allo svolgimento della professione, che richiede specifici standard di immagine.

Infine, anche per **una giornalista e influencer nel campo della moda**, il vestiario è stato qualificato come parte **integrante del personaggio** e un presupposto necessario **per l'attività svolta** (CGT II grado Lombardia, n. 468/7/24). Secondo i giudici la spesa sostenuta «è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata».

In linea di principio, quando l'abbigliamento, pur essendo richiesto dal **decoro professionale**, può **avere impieghi privati**, è possibile dedurre i relativi costi nella misura del 50%, applicando la percentuale prevista dall'[**art. 54, TUIR**](#), per i beni a uso promiscuo. È cruciale, tuttavia, che tale correlazione **tra attività professionale e costo sia plausibile e documentata**.

Il suggerimento potrebbe essere quello di **conservare la ricevuta della spesa sostenuta** (fattura o scontrino fiscale) **insieme a foto o video che documentino in quale occasione “lavorativa”** quell'abito, quelle scarpe o quegli accessori **sono stati utilizzati**, dimostrando così quell'inerenza che, secondo la Cassazione ([sent. n. 27786/2018](#)), va valutata attraverso un «*giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo*».